

2015
**I codici
vigenti**

**Aggiornato con
le ultime modifiche
al processo amministrativo
(L. 6/8/2015, n. 132)**

CODICE DEL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO

Norme in materia di:
**CONTRATTI PUBBLICI • DIRITTO DI ACCESSO
GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA • RICORSI**

2^a edizione


LaTribuna

I codici vigenti 2015

CODICE DEL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO

■ L'Opera è aggiornata con:

- il **D.L. 27 giugno 2015, n. 83**, convertito, con modificazioni, nella **L. 6 agosto 2015, n. 132**, recante modifiche al codice del processo amministrativo;
- la **L. 7 agosto 2015, n. 124, di riforma della P.A.**, contenente la delega per la riforma del processo amministrativo;
- il **D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156**, di modifica delle norme sulle spese di giustizia.

■ Argomenti affrontati:

- | | |
|---|---|
| - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI | - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA |
| - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI |
| - CLASS ACTION NEI CONFRONTI DELLA P.A. E DEI CONCESSIONARI DI SERVIZI PUBBLICI | - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE |
| - CODICE DI PROCEDURA CIVILE | - GIURISDIZIONE ORDINARIA |
| - CONTRATTI PUBBLICI | - IMMIGRAZIONE |
| - EQUA RIPARAZIONE PER ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO | - PUBBLICO IMPIEGO |
| | - RICORSI AMMINISTRATIVI |
| | - SPESE DI GIUSTIZIA |

■ Questo volume si rivolge a:

avvocati, magistrati, operatori del diritto.

www.latribuna.it


La Tribuna

€ 25,00

ISBN 978-88-6689-741-5



9 788866 897415

BIBLIOTECA
L. PACIOLI

Presentazione	pag. 4
Avvertenza	7
Abbreviazioni	11
Costituzione della Repubblica italiana	
1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana	» 19

1. **L. 4 agosto 1955, n. 848**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

1. **D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.** Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. » 51

Accesso ai documenti amministrativi		
1.	L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi »	103
2.	D.L.vo 24 gennaio 2006, n. 36. Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico »	126
3.	D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi »	132
4.	L. 7 agosto 2015, n. 124. Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche »	136

1.	D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) »	137
2.	D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. »	156
3.	D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale »	160

4. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221	pag. 201
5. D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98	» 204
6. D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114	» 205
7. D.P.C.M. 13 novembre 2014. Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 <i>bis</i> , 23 <i>ter</i> , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005	» 205
8. L. 7 agosto 2015, n. 124. Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	» 210

Class action nei confronti della P.A. e dei concessionari di servizi pubblici

1. D. L.vo 20 dicembre 2009, n. 198. Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici	213
--	-----

Contratti pubblici

1. D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	» 217
---	-------

Equa riparazione per eccessiva durata dei processi

1. L. 24 marzo 2001, n. 89. Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile	427
--	-----

Giurisdizione amministrativa

1. R.D. 26 giugno 1924, n. 1054. Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato	» 431
2. R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273. Provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739	» 433
3. R.D. 21 aprile 1942, n. 444. Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato	» 433
4. L. 21 dicembre 1950, n. 1018. Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato	» 439
5. L. 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali	» 441
6. D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214. Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali	» 444
7. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 579. Regolamento relativo agli artt. 1 e 4 del testo unico approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054	» 447
8. D.P.R. 18 aprile 1975, n. 277. Indicazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia	» 448
9. L. 27 aprile 1982, n. 186. Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali	» 449

10. D.P.R. 17 gennaio 1983, n. 68. Modalità di svolgimento del concorso a consigliere di Stato	pag. 464
11. L. 23 agosto 1988, n. 391. Norme sull'amministrazione straordinaria	» 465
12. L. 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo	» 466
13. L. 21 luglio 2000, n. 205. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa	» 466
14. D.P.C.S. 15 febbraio 2005. Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa	» 468
15. L. 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile	» 478
16. D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114	» 479
17. L. 7 agosto 2015, n. 124. Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	» 480

Giurisdizione della Corte dei Conti

1. R.D. 13 agosto 1933, n. 1038. Approvazione del regolamento di procedura per i giudici innanzi alla Corte dei Conti	481
2. R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti	» 492
3. L. 14 gennaio 1994, n. 20. Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti	» 507
4. D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114	» 512
5. L. 7 agosto 2015, n. 124. Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	» 512

Giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche

1. R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici	» 515
--	-------

Giurisdizione ordinaria

1. L. 20 marzo 1865, n. 2248. Legge per l'unificazione del Regno d'Italia (Allegato E. Legge sul contenzioso amministrativo)	» 527
---	-------

Immigrazione

1. D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	» 529
--	-------

Pubblico impiego

1. D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche	» 597
--	-------

Ricorsi amministrativi

1. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi	» 675
---	-------

Spese di giustizia

1. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)	» 679
--	-------

PARTE TERZA

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Codice di procedura civile

1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile pag. 699

Indice cronologico

1. 18 giugno 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile 791
 2. 24 giugno 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile 791
 3. 24 giugno 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile 791
 4. 24 giugno 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile 791
 5. 24 giugno 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile 791
 6. 24 giugno 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile 791
 7. 24 giugno 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile 791
 8. 24 giugno 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile 791

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947), entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
 La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. (1) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(1) In attuazione di questo articolo si veda la L. 2 dicembre 1991, n. 390, contenente norme sul diritto agli studi universitari.

4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi

Non può in alcun caso essere ammessa per sé o per altri l'attribuzione di un potere legislativo, esecutivo o giudiziario.
 L'istituzione di un potere legislativo, esecutivo o giudiziario è riservata allo Stato.
 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
 I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

9. (1) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

(1) In attuazione di questo articolo si veda la L. 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, e il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto